



Facoltà delle Scienze della Salute

REGOLAMENTO FREE MOVERS

Approvato nelle Giunte delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia, Farmacia e Medicina

Inquadramento a carattere generale

Ferme restando la definizione di studente “free mover” di Sapienza Università di Roma, come pure [le modalità generali per effettuare questo tipo di mobilità](#), che le tre Facoltà mediche fanno proprie, il presente documento regolamenta ed aggiorna nel merito, a beneficio degli studenti che volessero organizzare autonomamente un periodo di studi all'estero.

Le Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia riconoscono ai loro studenti/esse la possibilità di trascorrere un periodo di studio e/o tirocinio all'estero (minimo 1 mese massimo 6 mesi), **al di fuori degli accordi di mobilità** per i quali è prevista partecipazione ad un bando di selezione per merito e dove sia espressamente previsto un contributo economico da parte di Sapienza. L'attività in oggetto è connessa a specifici interessi dello studente a cui non forniscano risposte gli scambi istituzionali già attivati, per esempio nel caso di mobilità inferiori a 2 mesi (per tirocinio) e/o per i quali non sia previsto alcun contributo economico Sapienza

La dicitura “free mover” o “visiting Student” è utilizzata per identificare quegli studenti che decidono di recarsi **a proprie spese** presso un'Università straniera, al di fuori del programma Erasmus e degli altri programmi comunitari e di accordi bilaterali, chiedendo di ottenere il riconoscimento degli studi e/o di tirocini curriculari effettuati all'estero.

Lo/La studente/studentessa che si rechi presso una istituzione universitaria europea o extra-europea in qualità di “free mover” è tenuto a **rispettare le modalità di accesso e le condizioni previste dall'Università ospitante**.

Può essere pertanto richiesto dall'Università ospitante agli studenti “free movers” di versare un contributo economico per accedere ai corsi, oppure il pagamento delle tasse di iscrizione al pari degli studenti locali.

È bene ricordare che l'acquisizione dello status di studente “free mover” **non esonera dal pagamento delle tasse universitarie presso l'istituzione di appartenenza**.

Tutte le procedure formali e gli adempimenti che conducono all'acquisizione dello status di “free mover” sono **esclusivamente a carico dello studente**, trattandosi di un'iniziativa autonoma situata al di fuori dei programmi comunitari e di mobilità extra-europea proposti dalla Facoltà e dall'Ateneo.

L'Università di appartenenza interviene nella procedura:

- approvando, tramite preventiva delibera del Consiglio del Corso di studi, il progetto presentato dallo/a studente/ssa
- garantendo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero con successiva ratifica, se rispettate le condizioni di cui al presente Regolamento, oltre che la verifica della congruità del programma proposto rispetto all'assolvimento degli obblighi di frequenza previsti in Sapienza durante il periodo della mobilità.

Una volta contattata l'Università straniera di interesse, lo/a studente/ssa è tenuto a presentare domanda (modulo richiesta) al proprio Corso di studi allegando la lettera di accettazione dell'Università straniera. Il modulo per la presentazione della domanda, con il programma degli studi e/o tirocini previsti, va obbligatoriamente sottoposto al parere vincolante del competente Consiglio di Corso di Laurea.

In sintesi, gli step procedurali:

1. acquisizione autonoma - da parte dello studente - di tutte le informazioni (da un punto di vista didattico e amministrativo) sugli esami e/o i tirocini curriculari che si intende sostenere all'estero;
2. ricezione - da parte dello studente - di una lettera di accettazione da parte dell'Università ospitante;
3. sottoposizione - ad opera dello studente - (in tempo utile per l'approvazione nel mese di settembre, per i Corsi del I Semestre e di febbraio, per i Corsi del II Semestre) della lettera di accettazione, corredata di tutte le info didattiche (programma dettagliato) relative agli esami da sostenere e/o tirocini al Consiglio di Corso di Laurea che si consulterà con il RAM per il rilascio di eventuale nulla osta;
4. inoltro della delibera di Corso alla Presidenza di Facoltà per ratifica della Giunta di Facoltà
5. produzione - da parte dello studente - della certificazione dell'Università estera comprovante l'assolvimento didattico (frequenza ai corsi compresa), amministrativo e contabile relativo agli esami sostenuti fini convalida degli esami sostenuti e/o dei tirocini svolti da parte del competente Consiglio di Corso di Laurea, al rientro presso la propria Università

Corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria

Articolo 1 - Presentazione delle domande

dal 1° luglio al 15 settembre (escluso agosto) per i corsi/esami del I semestre

dal 7 gennaio al 15 febbraio per i corsi/esami del II semestre

Possono produrre istanza gli Studenti/esse:

- che, prodotto quanto necessario, non rientrino nei criteri di esclusione al successivo Articolo 2
- che abbiano superato con esito positivo tutti gli esami **dei primi due anni e del primo semestre del terzo anno**.

Articolo 2 – Incompatibilità

Non possono produrre istanza:

- Studenti vincitori di borsa Erasmus+ o accordi bilaterali, qualora la somma delle due mobilità superi i 12 mesi per il medesimo anno accademico e una delle mobilità non sia stata preceduta da regolare rientro in Sapienza
- Studenti iscritti in qualità di fuori corso dopo il primo anno
- Studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie in Sapienza

Articolo 3 - Frequenze

Se la mobilità free mover si realizza durante i mesi di attività didattica frontale e professionalizzante, lo/la studente/studentessa potrà essere esonerato dall'assolvimento dell'obbligo di frequenza, propedeutico agli esami di profitto, previa valutazione da parte del RAM del proprio Corso di Studi sulla congruità del programma di studio all'estero rispetto al programma formativo previsto dall'Ordinamento del Corso di studi di afferenza. Per tale esonero è necessaria, terminato il periodo, la valutazione da parte del RAM del Corso di Studi della relativa certificazione prodotta dalla Sede universitaria ospitante. In caso di riconoscimento dell'esonero dalle frequenze e fermo restando l'obbligo per lo studente/studentessa di assolvere alle ore complessive di didattica previste per gli insegnamenti, prima di poter sostenere i corrispondenti esami di profitto, i docenti interessati possono e sono tenuti ad esaminare gli/le studenti/studentesse in ragione della preventiva convalida delle frequenze e della connessa delibera di Corso nel merito.

Articolo 4 - Riconoscimento esami

Il periodo di studi all'estero non può protrarsi oltre un trimestre/semestre. Per ciascun esame di cui si chiede il riconoscimento, il programma deve essere preventivamente approvato dal corso di studi di afferenza. Possono essere riconosciuti esami per un massimo di 30 CFU. Nel proprio piano di studi lo studente iscritto ad un corso di laurea in medicina e chirurgia che intenda svolgere anche mobilità "free mover" non può superare i 120 CFU complessivi tra esami e tirocini curriculari in mobilità ERASMUS (max. 90 CFU) e in mobilità Free mover (max. 30 CFU).

Lo studente al rientro è tenuto a produrre certificazione dell'Ateneo straniero, legalmente tradotta in lingua italiana, oppure in lingua inglese, che attesti la frequenza ai corsi e il risultato degli esami di profitto con relativi ECTS (CFU). I contatti del referente presso l'università straniera devono obbligatoriamente essere disponibili nei siti ufficiali e nella certificazione prodotta, nel caso in cui il Corso ravvisasse la necessità di procedere a verifiche.

Il meccanismo di conversione dei voti in trentesimi che sarà adoperato è quello attualmente in vigore per il Progetto Erasmus+ sulla base di Tabelle approvate in Giunta di Facoltà.

Articolo 5 - Durata del periodo di permanenza all'estero

La domanda non verrà considerata se il periodo di permanenza sia inferiore a 1 mese (4 settimane), nel caso di attività di tirocinio (incluse rotazioni cliniche), o superiore a 6 mesi per studio (anche combinato a tirocinio).

Articolo 6 - Limitazioni

Il progetto "free mover" prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio di massimo un semestre all'estero in ambito europeo o extra europeo a carico dello/a studente/ssa. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere sottoposte all'attenzione della Giunta di Facoltà per la necessaria, eventuale, approvazione.

Articolo 7 - Punteggio di laurea

Ai fini dell'attribuzione di punteggio specifico per il voto di laurea, il periodo in qualità di free mover, debitamente certificato, equivale a quanto già in uso, fini valutazione, per il periodo Erasmus.

Professioni Sanitarie

Articolo 1 - Presentazione delle domande

dal 1° luglio al 15 settembre (escluso agosto) per i corsi/esami del I semestre
dal 7 gennaio al 15 febbraio per i corsi/esami del II semestre

Possono produrre istanza gli Studenti/esse:

- che, prodotto quanto necessario, non rientrino nei criteri di esclusione al successivo Articolo 2
- abbiano superato con esito positivo tutti gli esami **del primo anno**

Articolo 2 - Non possono presentare domanda

- Studenti vincitori di borsa Erasmus+ o accordi bilaterali, qualora la somma delle due mobilità superi i 12 mesi per il medesimo anno accademico e una delle mobilità non sia stata preceduta da regolare rientro in Sapienza
- Studenti iscritti in qualità di fuori corso
- Studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie in Sapienza

Articolo 3 - Frequenze

Se la mobilità free mover si realizza durante i mesi di attività didattica frontale e professionalizzante, lo/la studente/studentessa potrà essere esonerato dall'assolvimento dell'obbligo di frequenza, propedeutico agli esami di profitto, previa valutazione da parte del RAM del proprio Corso di Studi sulla congruità del programma di studio all'estero rispetto al programma formativo previsto dall'Ordinamento del Corso di studi di afferenza. Per tale esonero è necessaria, terminato il periodo, la valutazione da parte del RAM del Corso di Studi della relativa certificazione prodotta dalla Sede universitaria ospitante. In caso di riconoscimento dell'esonero dalle frequenze e fermo restando l'obbligo per lo studente/studentessa di assolvere alle ore complessive di didattica previste per gli insegnamenti, prima di poter sostenere i corrispondenti esami di profitto, i docenti interessati possono e sono tenuti ad esaminare gli/le studenti/studentesse in ragione della preventiva convalida delle frequenze e della connessa delibera di Corso nel merito.

Articolo 4 - Riconoscimento esami

Il periodo di studi all'estero non può protrarsi oltre un trimestre/semestre. Per ciascun esame o tirocinio (parziale) di cui si chiede il riconoscimento, il programma deve essere preventivamente approvato dal corso di studi di afferenza. Per ogni ciclo di studi (L o LM), possono essere riconosciuti esami per un massimo di 30 CFU per ciclo di studi. Nel proprio piano di studi lo/la studente/ssa iscritto/a ad un corso di laurea delle professioni sanitarie che intenda svolgere anche mobilità "free mover" non può superare i 60 CFU complessivi tra esami e tirocini curriculari ERASMUS (max. 30 CFU) e in qualità di Free mover (max. 30 CFU).

Lo studente al rientro è tenuto a produrre certificazione dell'Ateneo straniero, legalmente tradotta in lingua italiana, oppure in lingua inglese, che attesti la frequenza ai corsi e il risultato degli esami di profitto con relativi ECTS (CFU). I contatti del referente presso l'università straniera debbono obbligatoriamente essere disponibili nei siti ufficiali e nella certificazione prodotta, per permettere al Corso di Laurea di effettuare verifiche amministrative.

Articolo 5 - Durata del periodo di permanenza all'estero

La domanda non verrà considerata se il periodo di permanenza sia inferiore a 1 mese (4 settimane), nel caso di attività di tirocinio o superiore a 6 mesi per studio (anche combinato a tirocinio).

Articolo 6 - Limitazioni

Il progetto "free mover" prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio di massimo un semestre all'estero in ambito europeo o extra europeo a carico dello/a studente/ssa. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere sottoposte all'attenzione della Giunta di Facoltà per la necessaria, eventuale, approvazione.

Articolo 7 - Punteggio di laurea

Ai fini dell'attribuzione di punteggio specifico per il voto di laurea, il periodo in qualità di free mover, debitamente certificato, equivale a quanto già in uso, fini valutazione, per il periodo Erasmus.

CdL in Scienze Farmaceutiche Applicate e Molecular Biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications e per i CdLMCU in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (sedi di Roma e di Latina)

Articolo 1 - Presentazione delle domande

dal 1° luglio al 15 settembre (escluso agosto) per i corsi/esami del I semestre

dal 7 gennaio al 15 febbraio per i corsi/esami del II semestre

Possono produrre istanza gli Studenti/esse:

- che, prodotto quanto necessario, non rientrino nei criteri di esclusione al successivo Articolo 2
- abbiano superato con esito positivo tutti gli esami **del primo anno e del primo semestre del secondo anno** per i corsi di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate e Molecular Biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications e **dei primi due anni e del primo semestre del terzo anno** per i CdLMCU in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (sedi di Roma e di Latina).

Articolo 2 - Non possono presentare domanda

- Studenti vincitori di borsa Erasmus+ o accordi bilaterali, qualora la somma delle due mobilità superi i 12 mesi per il medesimo anno accademico e una delle mobilità non sia stata preceduta da regolare rientro in Sapienza
- Studenti iscritti in qualità di fuori corso dopo il primo anno
- Studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie in Sapienza

Articolo 3 - Frequenze

Se la mobilità free mover si realizza durante i mesi di attività didattica frontale e professionalizzante, lo/la studente/studentessa potrà essere esonerato dall'assolvimento dell'obbligo di frequenza, propedeutico agli esami di profitto, previa valutazione da parte del RAM del proprio Corso di Studi sulla congruità del programma di studio all'estero rispetto al programma formativo previsto dall'Ordinamento del Corso di studi di afferenza. Per tale esonero è necessaria, terminato il periodo, la valutazione da parte del RAM del Corso di Studi della relativa certificazione prodotta dalla Sede universitaria ospitante. In caso di riconoscimento dell'esonero dalle frequenze e fermo restando l'obbligo per lo studente/studentessa di assolvere alle ore complessive di didattica previste per gli insegnamenti, prima di poter sostenere i corrispondenti esami di profitto, i docenti interessati possono e sono tenuti ad esaminare gli/le studenti/studentesse in ragione della preventiva convalida delle frequenze e della connessa delibera di Corso nel merito.

Articolo 4 - Riconoscimento esami

Il periodo di studi all'estero non può protrarsi oltre un trimestre/semestre. Per ciascun esame di cui si chiede il riconoscimento, il programma deve essere preventivamente approvato dal corso di studi di afferenza. Possono essere riconosciuti esami per un massimo di 30 CFU. Nel proprio piano di studi lo studente che intenda svolgere anche mobilità "free mover" non può superare i 60 CFU complessivi tra esami e tirocini curriculari ERASMUS (max. 30 CFU) e in qualità di Free mover (max. 30 CFU) per i corsi di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate e Molecular Biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications e non può superare i 120 CFU complessivi tra esami e tirocini curriculari in mobilità ERASMUS (max. 90 CFU) e in mobilità Free mover (max. 30 CFU) per i CdLMCU in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (sedi di Roma e di Latina).

Lo studente al rientro è tenuto a produrre certificazione dell'Ateneo straniero, legalmente tradotta in lingua italiana, oppure in lingua inglese, che attesti la frequenza ai corsi e il risultato degli esami di profitto con relativi ECTS (CFU). I contatti del referente presso l'università straniera debbono obbligatoriamente essere disponibili nei siti ufficiali e nella certificazione prodotta, nel caso il Corso di Laurea intenda procedere a verifiche amministrative.

Il meccanismo di conversione dei voti in trentesimi che sarà adoperato è quello attualmente in vigore per il Progetto Erasmus+ sulla base di Tabelle approvate in Giunta di Facoltà.

Articolo 5 - Durata del periodo di permanenza all'estero

La domanda non verrà considerata se il periodo di permanenza sia inferiore a 1 mese (4 settimane), nel caso di attività di tirocinio, o superiore a 6 mesi per studio (anche combinato a tirocinio).

Articolo 6 - Limitazioni

Il progetto "free mover" prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio di massimo un semestre all'estero in ambito europeo o extra europeo a carico dello/a studente/ssa. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere sottoposte all'attenzione della Giunta di Facoltà per la necessaria, eventuale, approvazione.

Articolo 7 - Punteggio di laurea

Ai fini dell'attribuzione di punteggio specifico per il voto di laurea, il periodo in qualità di free mover, debitamente certificato, equivale a quanto già in uso, fini valutazione, per il periodo Erasmus.

CdL in Bioinformatics, Biotecnologie e i CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche, Comunicazione Scientifica Biomedica, Biochemistry, Biotecnologie Mediche

Articolo 1 - Presentazione delle domande

dal 1° luglio al 15 settembre (escluso agosto) per i corsi/esami del I semestre
dal 7 gennaio al 15 febbraio per i corsi/esami del II semestre

Possono produrre istanza gli Studenti/esse:

- che, prodotto quanto necessario, non rientrino nei criteri di esclusione al successivo Articolo 2
- abbiano superato con esito positivo 2/3 dei crediti previsti dall'ordinamento del corso di studi per il I anno.

Articolo 2 - Non possono presentare domanda

- Studenti vincitori di borsa Erasmus+ o accordi bilaterali, qualora la somma delle due mobilità superi i 12 mesi per il medesimo anno accademico e una delle mobilità non sia stata preceduta da regolare rientro in Sapienza
- Studenti iscritti in qualità di fuori corso
- Studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie in Sapienza

Articolo 3 - Frequenze

Se la mobilità free mover si realizza durante i mesi di attività didattica frontale e professionalizzante, lo/la studente/studentessa potrà essere esonerato dall'assolvimento dell'obbligo di frequenza, propedeutico agli esami di profitto, previa valutazione da parte del RAM del proprio Corso di Studi sulla congruità del programma di studio all'estero rispetto al programma formativo previsto dall'Ordinamento del Corso di studi di afferenza. Per tale esonero è necessaria, terminato il periodo, la valutazione da parte del RAM del Corso di Studi della relativa certificazione prodotta dalla Sede universitaria ospitante. In caso di riconoscimento dell'esonero dalle frequenze e fermo restando l'obbligo per lo studente/studentessa di assolvere alle ore complessive di didattica previste per gli insegnamenti, prima di poter sostenere i corrispondenti esami di profitto, i docenti interessati possono e sono tenuti ad esaminare gli/le studenti/studentesse in ragione della preventiva convalida delle frequenze e della connessa delibera di Corso nel merito.

Articolo 4 - Riconoscimento esami

Il periodo di studi all'estero non può protrarsi oltre un trimestre/semestre. Per ciascun esame o tirocinio (parziale) di cui si chiede il riconoscimento, il programma deve essere preventivamente approvato dal corso di studi di afferenza. Per ogni ciclo di studi (L o LM), possono essere riconosciuti esami per un massimo di 30 CFU per ciclo di studi. Nel proprio piano di studi lo/la studente/ssa iscritto/a ad un corso di laurea **di Bioinformatic, Biotecnologie, Biotecnologie Farmaceutiche, Comunicazione Scientifica Biomedica, Biochemistry, Biotecnologie Mediche** che intenda svolgere anche mobilità "free mover" non può superare i 60 CFU complessivi tra esami e tirocini curriculari ERASMUS (max. 30 CFU) e in qualità di Free mover (max. 30 CFU).

Lo studente al rientro è tenuto a produrre certificazione dell'Ateneo straniero, legalmente tradotta in lingua italiana, oppure in lingua inglese che attesti la frequenza ai corsi e il risultato degli esami di profitto con relativi ECTS (CFU). I contatti del referente presso l'università straniera debbono obbligatoriamente essere disponibili nei siti ufficiali e nella certificazione prodotta, per permettere al Corso di Laurea di effettuare verifiche amministrative.

Articolo 5 - Durata del periodo di permanenza all'estero

La domanda non verrà considerata se il periodo di permanenza sia inferiore a 1 mese (4 settimane), nel caso di attività di tirocinio o superiore a 6 mesi per studio (anche combinato a tirocinio).

Articolo 6 - Limitazioni

Il progetto "free mover" prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio di massimo un semestre all'estero in ambito europeo o extra europeo a carico dello/a studente/ssa. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere sottoposte all'attenzione della Giunta di Facoltà per la necessaria, eventuale, approvazione.

Articolo 7 - Punteggio di laurea

Ai fini dell'attribuzione di punteggio specifico per il voto di laurea, il periodo in qualità di free mover, debitamente certificato, equivale a quanto già in uso, fini valutazione, per il periodo Erasmus.